



Prot. n. F44/RNS
Bologna, 17 aprile 2020

Oggetto: **DECRETO LEGGE “LIQUIDITA”: D.L. n. 23 del 8.04.2020 pubblicato in G.U. del 8.04.2020 | Covid-19**

Con la presente siamo ad illustrare le disposizioni di natura contabile e fiscale del D.L. n.23 del 8 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali., pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020.

Per espressa previsione dell’articolo 44, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



CAPO IV	
Misure contabili e fiscali	
ART. 18 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	Vedi circolare n. RNS F42 del 14 aprile 2020
ART. 19 PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI	Vedi circolare n. RNS F42 del 14 aprile 2020
ART. 20 METODO PREVISIONALE ACCONTI 2020	<p>La determinazione degli acconti di imposta da versare per Ires, Irap e Irpef, in linea generale, è effettuata sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (c.d. metodo “storico”).</p> <p>In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. Tale scelta può determinare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma allo stesso tempo espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti relativi all’acconto in misura inferiore rispetto a quanto dovuto e ciò si traduce nell’applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.</p> <p>L’art. 20 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico” per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.</p> <p>E’ prevista infatti l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, nel caso in cui l’importo versato sia almeno pari</p>

all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI, IRAP e Dichiarazioni delle Persone Fisiche 2021).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 13 aprile 2020, la previsione di cui all'art. 20 del Decreto, oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Nella citata circolare, l'Agenzia precisa il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare il versamento degli acconti.

Inoltre, se per effetto, anche, del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non risulti superiore al margine del 20%, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'articolo 20 prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo e pertanto la I rata in scadenza giugno/luglio e la seconda rata in scadenza a novembre.



ART. 21 RIMESIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI	Vedi circolare n. RNS F42 del 14 aprile 2020
ART. 22 DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020	<p>L'art. 22 in commento proroga al 30 aprile 2020 il termine di presentazione del modello di certificazione unica 2020, che il sostituto d'imposta deve consegnare ai percipienti, ai sensi dell'art. 4 comma 6 quater del DPR n. 322/1998 (la scadenza era prevista per il 31 marzo 2020).</p> <p>Inoltre, prevede che, le sanzioni indicate nell'articolo 4, comma 6 quinquies del DPR n. 322/1998 (trattasi delle sanzioni per la tardiva trasmissione telematica delle certificazioni uniche 2020 da inviare all'Ade, il cui termine di invio, previsto normalmente per il 7 marzo 2020¹ e prorogato per il 2020 al 31/03/2020²), non si applicano se le certificazioni uniche saranno trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.</p> <p>Conseguentemente, anche i modelli di CU 2020 da inviare telematicamente all'Ade potranno essere inviati, entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni.</p> <p>Inoltre è possibile regolarizzare eventuali errori od omissioni delle CU 2020 già inviate telematicamente, evitando l'applicazione di sanzioni, inviando nuovamente le CU 2020 entro la nuova scadenza del 30 aprile 2020.</p> <p>Come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 13 aprile 2020, resta ferma al 31 ottobre (che cadendo di sabato slitta al 2 novembre 2020) la scadenza per la trasmissione telematica all'Ade delle CU 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, tra i quali rientra gran parte dei redditi di lavoro autonomo. Si rinvia alle istruzioni ministeriali pagg. 69, 70 per una verifica di quali redditi da lavoro autonomo siano da indicare nel 730/2020 e quindi oggetto di dichiarazione</p>

¹ Per un approfondimento sulle sanzioni si rinvia alla circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F14 del 27 febbraio 2020 (certificazione unica 2020).

² Ad opera del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.



	precompilata.
ART. 23 PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, D.LGS. 241/97	Sarà emanata apposita circolare.
ART. 24 TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	<p>A causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerate le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, l'art. 24 del decreto in esame dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa". I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Come precisato nella circolare 9/2020 dell'Agenzia delle Entrate, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; - il termine di un anno, a decorrere dalla cessione dell'immobile, entro il quale il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto); - il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";

- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta, di cui all'art. 7, Legge n. 448/98, fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

ART. 25
ASSISTENZA FISCALE A
DISTANZA

L'art. 25 in esame introduce la c.d. "**assistenza fiscale a distanza**"³, attraverso la quale i CAF ed i professionisti abilitati possono gestire tutte le attività proprie dell'assistenza fiscale ed in particolare la predisposizione del modello 730/2020, utilizzando gli strumenti informatici, previa delega temporaneamente acquisita con modalità/formalità semplificate.

In particolare, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19 **e fino alla cessazione del predetto stato di emergenza**, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, che devono presentare la dichiarazione dei redditi modello 730/2020, possono inviare telematicamente ai CAF ed ai professionisti abilitati la **copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria alla compilazione del modello 730/2020, unitamente alla copia del documento di identità.**

In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Quindi è possibile inviare, ad esempio, anche una fotografia fatta con il cellulare, di un documento cartaceo redatto e

³ Trattasi della specifica rubrica dell'articolo in commento.

sottoscritto a mano.

Il comma 3, dell'articolo in esame prevede comunque **l'obbligo di regolarizzazione con consegna delle citate deleghe e della relativa documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.**

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui il contribuente non abbia a disposizione strumenti per firmare la delega citata, il medesimo può inviare anche una **delega non sottoscritta**, ma suffragata da una propria autorizzazione, che può essere resa, ad esempio, attraverso un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una fotografia, anche mediante deposito nel cloud dell'intermediario.

Inoltre, tenuto conto del fatto che la norma in esame si pone l'obiettivo di agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, senza spostarsi dalle proprie abitazioni, con la circolare n. 9/E sopra richiamata, l'Agenzia precisa che l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata può essere trasmessa, in forma libera, in via telematica, **attraverso e-mail o sistemi di messaggistica istantanea** o mediante deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato, a condizione che contenga:

- il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o del professionista abilitato;
- il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata ed al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente.

Come sancito direttamente dal comma 3, dell'articolo in commento, resta fermo **l'obbligo di regolarizzazione con consegna delle citate deleghe e della documentazione relativa, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.** Si precisa che i contribuenti che dispongono di una firma digitale, potranno direttamente firmare digitalmente la



	<p>delega e la relativa documentazione di supporto al 730, evitando la procedura sopra commentata.</p>
<p>ART. 26 SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE</p>	<p>La norma prescrive la possibilità di assolvere al tributo senza applicazione di interessi e sanzioni, promuovendo una dilazione dei termini secondo tale schema:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Competenza del primo trimestre: l'imposta è da liquidare nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro; ne deriva che l'imposta relativa al primo trimestre solare (gennaio, febbraio, marzo) non sarà più – per la presente fattispecie – da liquidare entro il 20 aprile p.v., ma la scadenza viene traslata al 20 luglio p.v.; b) Competenza del primo e secondo trimestre: l'imposta è da liquidare nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro; ne deriva che l'imposta dovuta complessivamente per i primi due trimestri – nella fattispecie in commento – potrà essere versata fino al termine del 20 ottobre. <p>L'Agenzia delle Entrate – con C.M. n. 9/E del 13 aprile u.s. – ha chiarito che restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno.</p>
<p>ART. 27 CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE</p>	<p>L'assenza di terapie atte a contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19, ha indotto il Governo, con l'art. 17 del D.L. n.18/2020, a incentivare l'utilizzo dei c.d. "farmaci ad uso compassionevole", ossia di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica a fini terapeutici rivolti a soggetti affetti</p>

da patologie gravi o rare.

L'art. 27 del decreto "liquidità" prevede misure fiscali volte a minimizzare i costi gravanti sulle aziende farmaceutiche coinvolte.

L'art. 27 prevede che la presunzione di cessione di cui all'articolo 1, D.P.R. n. 441/1997, non operi per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017 e autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto. Si tratta dell'uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, la cui fornitura avviene a titolo gratuito.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall'articolo 1, D.P.R. n. 441/1997 si considerano ceduti i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovino "nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti", salvo che questi non sia in grado di dimostrare che gli stessi:

- siano stati "impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
- siano stati consegnati a terzi "in lavorazione, deposito, comodato, o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà".

Come indicato nella Relazione illustrativa, la disposizione contenuta nel decreto in commento, equiparando le cessioni di medicinali ad uso compassionevole alla distruzione degli stessi, neutralizza tali operazioni sotto il profilo fiscale.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 13 aprile 2020:

- **ai fini Iva**, viene consentito l'esercizio del diritto alla detrazione relativa all'acquisto anche in deroga ai principi generali; la relazione, infatti, ricorda che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta

tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA. Ciò posto, nelle situazioni oggetto della previsione in esame, le imprese non stanno cedendo (a titolo gratuito) un bene idoneo ad essere commercializzato tout court per le patologie verso cui sarà somministrato, bensì stanno cedendo gratuitamente farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole;

- ai fini delle **imposte dirette**, la deduzione dei costi sostenuti al momento del loro acquisto.

Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, il valore normale dei beni ceduti non concorrerà alla determinazione del reddito d'impresa, mentre il costo sostenuto per il loro acquisto concorrerà alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui si verifica l'estromissione.

ART. 28
**MODIFICHE ALL'ART. 32-
QUATER DEL D.L. 124/2019**
REGIME FISCALE DIVIDENDI A
SOCIETÀ SEMPLICI

L'art. 32-quater del D.L. 124/2019 prevede che i dividendi distribuiti a società semplici da parte di società di capitali ed enti commerciali / non commerciali si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con applicazione del trattamento fiscale collegato alla natura giuridica degli stessi.

In particolare:

- i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito per il **95%** del loro ammontare, per la quota imputabile ai soggetti IRES;
- i dividendi sono **esclusi** dalla formazione del reddito, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti, per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali;
- i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%, per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni,

qualificate e non qualificate, non relative all'impresa.

Le modifiche introdotte dall'art. 28 dispongono, con riferimento ai dividendi distribuiti a società semplici da parte di società di capitali ed enti commerciali / non commerciali:

- l'integrale imponibilità dei dividendi di fonte estera, provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- l'applicazione della ritenuta del 26% o dell'1,20% prevista dall'art. 27 del D.P.R. 600/73 per i soci non residenti;
- l'integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai dividendi percepiti a partire dal **1° gennaio 2020**.

L'art.28 ha introdotto al citato art.32-quater, con il comma 2-bis, un regime transitorio in virtù del quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società / enti soggetti IRES formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 2022, si applicano le regole previgenti a quelle previste dalla Legge di Bilancio 2018 ossia la parziale tassazione degli stessi in base a quanto previsto dal D.M. del 26 maggio 2017.

**ART. 30
CREDITO DI IMPOSTA PER
L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO**

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus Covid nei luoghi di lavoro, l'art. 30 prevede un credito d'imposta al 50% per l'acquisto dei **dispositivi di protezione individuale**.

In sostanza, viene ampliato l'ambito applicativo dell'art. 64 del decreto c.d. "Cura Italia", che attualmente prevede un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle **spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Viene infatti disposto che, il credito d'imposta di cui all'art. 64



del decreto “Cura Italia” trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti, anche per le spese sostenute **nell’anno 2020** per l’acquisto:

- di dispositivi di protezione individuale come ad esempio come **mascherine** chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari:
- altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, **barriere** e pannelli protettivi, i detergenti mani e i **disinfettanti**.

Il secondo comma 2 dell’art. 30 rinvia alle disposizioni attuative previste dall’art. 64 comma 2 del decreto “Cura Italia” demandate a un decreto ministeriale di prossima pubblicazione. In tale DM saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di **fruizione** del credito d’imposta.

ALLEGATO

Articoli commentati nella presente circolare.

Cordiali saluti.

anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società.

Ciò premesso, si ritiene che *“esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”*, in situazioni di forti turbolenze di mercato come quelle attuali conseguenti alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, possano sussistere anche con riguardo alle piccole e medie imprese con azioni quotate in mercati regolamentati e non solo *“per società ad elevato valore corrente di mercato”*. Il citato comma 2-bis, ferme le finalità ivi previste e il riferimento alle società ad azionariato particolarmente diffuso, è stato, quindi, modificato eliminando il richiamo alle società a elevato valore corrente di mercato per consentire alla Consob di prevedere, sempre per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle indicate nel comma 2 del medesimo art. 120 (3% e 5% per le PMI) anche con riguardo a società che non presentino una elevata capitalizzazione di mercato, qualora siano presenti le esigenze di tutela espressamente indicate nella norma. Ciò anche in ragione delle difficoltà applicative connesse all’individuazione di un valore corrente di mercato che possa qualificarsi *“elevato”* in un periodo di alta volatilità dei corsi azionari.

2. Il comma 4-bis è stato introdotto nell’art 120 del TUF dall’art. 13 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 (recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”*, c.d. *“Decreto fiscale”*).

Tale disposizione (c.d. *“norma antiscorrerie”* o *“dichiarazione di intenzione”*), è volta a *“migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societarie”* (cfr. comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, 50 del 13 ottobre 2017) imponendo a coloro che acquisiscono una partecipazione importante in una società quotata (pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25%) di chiarire, tra l’altro, le finalità perseguite con l’acquisizione.

Ciò premesso, in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per assicurare efficienza e trasparenza al mercato del controllo societario, potrebbe essere necessario incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative individuando una soglia inferiore a quella del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l’acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel comma 2-bis del medesimo art. 120 del TUF, il predetto comma 4-bis è stato modificato introducendo il potere della Consob, per periodi di tempo limitato, per *“esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”*, di prevedere, in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-bis, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.

CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La norma è diretta a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In particolare, nel comma 1, si prevede che i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro



dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto. I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 2 prevede che i soggetti individuati dal comma 1 beneficiano, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Nel comma 3 si prevede la medesima sospensione di cui al comma 1 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 4 prevede che i soggetti individuati dal comma 3 beneficiano, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 5 prevede che le medesime sospensioni competono, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. Il secondo periodo del comma in esame dispone, altresì, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Resta ferma l'applicazione dei commi 1, 2,3 e 4 nei confronti dei predetti enti esercenti attività d'impresa.

Il comma 6 prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Il comma 7 disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il comma 8 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.



Il comma 9 prevede, infine, forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’INPS, l’INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi previsto dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

La norma amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute nel comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono poi fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dal citato comma 7 dell’articolo 64 del decreto-legge 18, del 2020.

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

In linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento.



Art.21 (Rimessione in termini per i versamenti)

In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

La norma, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla



vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. E' inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, ferma la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. Consente, pertanto, lo svolgimento delle attività da remoto, permettendo ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni. Stessa finalità ha la richiesta di deroga per l'assenza della sottoscrizione dei documenti, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato. La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata, come nel caso dell'assistenza fiscale alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

Come noto allo stato attuale mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell'epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole. La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla



loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza.

Art.28 (Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

Il presente articolo intende modificare la disciplina prevista dall'articolo 32- quater del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

- a) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Art.29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

Con le disposizioni previste al comma 1, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Il comma 2 del presente articolo introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TUSG. La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. La ratio della norma tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (Cfr. Corte Costituzionale sent. 29 marzo 2019, n. 67).

Con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, è anticipato all'11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del presente decreto.



Art.30 (Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione)

La disposizione estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La disposizione di cui al comma 1, reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del "Coronavirus", alla cosiddetta Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e, in ambito doganale.

La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate alle maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni.

Il comma 2 abroga la norma precedente recata dall'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, anche in relazione del riconoscimento quale ufficiali di polizia tributaria ai sensi della normativa ivi prevista. In sostanza il personale proveniente dai Monopoli – il cui status giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall'Agenzia delle dogane, a norma dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 - nell'espletamento delle funzioni elencate nelle norme citate nella disposizione, acquisisce automaticamente la qualifica di polizia tributaria. Le disposizioni citate nel comma elencano le tipologie di attività espletate dall'amministrazione finanziaria per le quali è riconosciuta la qualifica di polizia tributaria.

